

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno II

Mogadiscio, 31 Maggio 1961

Suppl. N. 9 al N. 5

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1961, n. 1: <i>Ordinamento Doganale.</i>	Pag.	3
DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1960, n. 117: <i>Concessione di terreno demaniale alla Sig.ra Ierei Aden Ibrahim.</i>	»	15
DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961, n. 119: <i>Determinazione per l'anno 1961 della Commissione di appello per la risoluzione delle controversie in materia di tasse sugli affari.</i>	»	16
DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1961, n. 120: <i>Concessione di terreno demaniale al Sig. Ali Warsama Ahmed.</i>	»	17

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:

N. N.

Stamperia del Governo
— Mogadiscio —

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI:

Decreto Legislativo 31 marzo 1961, n. 1.
Ordinamento Doganale.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 62 della Costituzione;

VISTA la legge 29 agosto 1959 n. 14 che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare nuove norme sull'Ordinamento Doganale;

VISTA la legge 6 aprile 1960, n. 16 che proroga il termine concesso al Governo per emanare nuove norme sull'Ordinamento Doganale, e la legge 20 settembre 1960, n. 3 che proroga ulteriormente tale termine;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Imposizione del Dazio Doganale

Le merci introdotte nella Repubblica o portate fuori dal suo territorio possono essere assoggettate al pagamento di dazio doganale.

Art. 2.

Dipartimento delle Dogane

E' istituito il Dipartimento delle Dogane, diretto da un Capo Dipartimento che è responsabile verso il Ministro delle Finanze.

Tutti i servizi governativi, quando si svolgono nelle zone doganali, dipendono, per quanto si attiene all'osservanza delle norme doganali, dal Capo del Dipartimento delle Dogane.

Art. 3.

Dazi doganali

I dazi doganali possono essere specifici o ad valorem e possono essere imposti, soppressi o modificati con legge.

Art. 4.

Aliquota applicabile

In caso di modifica di dazio doganale, il dazio dovuto è quello in vigore al momento del pagamento.

Art. 5.

Pagamento del dazio e di altri diritti od oneri

L'obbligo del pagamento del dazio comporta altresì l'obbligo di pagare ogni altro diritto od onere comunque esigibili sulle merci e la cui riscossione sia demandata alle Autorità Doganali. Il pagamento del dazio e di ogni altro diritto deve essere effettuato prima dell'asportazione delle merci dalla dogana.

Art. 6.

Rimborsi non dovuti e recuperi

Se il dazio è stato riscosso in misura minore del dovuto o se è stato rimborsato, l'obligato al pagamento o il beneficiario del rimborso è tenuto, a richiesta del Capo Dipartimento, al pagamento della somma corrisposta in meno o alla restituzione di quanto erroneamente rimborsatogli. La richiesta deve essere fatta non oltre due anni dal pagamento del dazio o dell'avvenuto erroneo rimborso.

Art. 7.

Restituzione

Le somme pagate in più a titolo di dazio possono essere rimborsate su autorizzazione del Capo del Dipartimento e a richiesta dello avente diritto purchè la richiesta stessa sia fatta non oltre due anni dal pagamento.

Art. 8.

Ai fini della presente legge, chiunque agisca come rappresentante del proprietario delle merci è personalmente responsabile del pagamento del dazio gravante sulle merci stesse. Il rappresentante è inoltre

tenuto ad eseguire tutti gli adempimenti relativi alle merci ai quali sarebbe tenuto il proprietario, senza peraltro che ciò esoneri da responsabilità il rappresentato.

Art. 9.

Responsabilità del rappresentato

Ai fini della presente legge, il rappresentato sarà responsabile degli atti e delle dichiarazioni del proprio rappresentante relativi alle merci per le quali è stata conferita la rappresentanza. Egli potrà, di conseguenza, essere condannato al pagamento della pena pecuniaria prevista per qualsiasi atto commesso dal rappresentante come se avesse commesso tale atto personalmente, ma non potrà essere condannato a pena restrittiva della libertà personale se non ha espressamente consentito al reato, ferma restando la responsabilità penale del rappresentante.

Art. 10.

Costruzione in prossimità del lido

Chiunque costruisca edifici temporanei o permanenti o qualsiasi altra opera:

- (a) entro cento metri dal lido nelle aree cittadine o municipali;
- (b) entro due chilometri dal lido in tutti gli altri casi,

deve munirsi del preventivo nulla osta del Capo del Dipartimento. In mancanza sarà punito con una multa non superiore a scellini somali duemila o con la reclusione non superiore a tre mesi o con entrambe, e l'opera dovrà essere rimossa o distrutta a spese del contravventore. La presente disposizione non si applica ai nomadi relativamente alle capanne erette come propria temporanea abitazione.

Il nulla osta di cui sopra non può essere rifiutato senza giustificato motivo.

Art. 11.

Facoltà di delega

Il Capo del Dipartimento ha facoltà di delegare a qualsiasi funzioni propri poteri e le proprie funzioni.

Chiunque sia incaricato dal Capo del Dipartimento di compiere un servizio doganale avrà poteri e funzioni di funzionario doganale.

Le persone impiegate nel compimento di una funzione o di un servizio doganale per ordine o con il consenso del Capo del Dipartimento, sia espresso preventivamente sia successivamente, saranno considerate tutti gli effetti funzionari delegati al compimento di quella funzione di quel servizio.

Gli atti che per legge si devono compiere in un determinato luogo, si riterranno compiuti, ancorchè compiuti altrove, quando ciò avvenga per ordine o su autorizzazione del Capo del Dipartimento.

Art. 12.

Navi ed aerei di Stati Esteri

E' fatto divieto di eseguire perquisizioni a bordo di aerei o navi in missione ufficiale per conto di uno Stato estero, salvo che il funzionario competente ritenga che a bordo di tale aereo o nave si trovino merci estere che non rientrino nelle normali provviste di bordo.

Art. 13.

Orario di lavoro

I giorni e le ore di lavoro sono fissati dai regolamenti. I funzionari doganali possono, a loro giudizio, prorogare, a richiesta del pubblico e dietro corresponsione delle indennità stabilite, l'orario di lavoro oltre i limiti prescritti, in conformità dei relativi regolamenti.

Art. 14.

Controversie sul valore o sulla classificazione

In caso di controversia sul valore o sulla classificazione delle merci ai fini dell'applicazione del dazio, l'importatore, l'esportatore, il consegnatario o i loro rappresentanti depositeranno presso la dogana l'ammontare richiesto per la operazione con facoltà di deferire al giudice competente la decisione della controversia sul valore o sulla classificazione entro due mesi dalla data dell'operazione. In mancanza la somma depositata verrà regolarmente riscossa per l'effettuata operazione.

Se, in seguito alla decisione del giudice competente, il dazio fosse dovuto in misura inferiore all'ammontare depositato, la differenza verrà rimborsata. Se la controversia non è deferita alla decisione del giudice entro due mesi dall'operazione, o se il giudice decide in conformità delle richieste dell'amministrazione doganale, la somma versata a titolo di deposito verrà regolarmente introitata.

La competenza sarà determinata in base al valore dichiarato delle merci, salvo la facoltà dell'autorità doganale di chiedere che il giudizio sia deferito alla decisione di un giudice di grado superiore.

Art. 15.

Importazione temporanea

Il Capo del Dipartimento può autorizzare l'importazione in esenzione doganale di merci importate temporaneamente e non destinate al commercio, purché:

(a) le merci siano riesportate entro tre mesi dalla concessa autorizzazione;

(b) la persona cui è concessa l'autorizzazione depositi presso la dogana l'ammontare del dazio gravante sulle merci ovvero, a scelta del Capo del Dipartimento, fornisca idonea garanzia.

Il Capo del Dipartimento può, per giusti motivi, prorogare il termine per la riesportazione.

Art. 16.

Esportazione temporanea

L'esportazione temporanea di merci può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi dal Capo del Dipartimento il quale può, per giusti motivi, prorogare tale termine.

Art. 17.

Divieto di Importazione o di Esportazione temporanea

Il Ministro delle Finanze può, con propri decreti, proibire che determinate merci siano ammesse alla temporanea importazione di cui all'articolo 15 o alla temporanea esportazione di cui all'articolo 16.

Art. 18.

Importazione temporanea di automezzi

Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione della presente legge, gli automezzi possono sempre essere importati temporaneamente quando si tratti della esecuzione di accordi internazionali vincolanti per la Repubblica.

Art. 19.

Condizioni speciali per le operazioni di temporanea importazione o esportazione

L'importazione o l'esportazione temporanea di merci delle quali la importazione o la esportazione siano soggette a divieti o restrizioni a loro volta essere assoggettate a condizioni speciali. L'insoddisfazione di tali condizioni è punita a termini di legge.

Art. 20.

Contravvenzioni a condizioni speciali.

Se è previsto dalla legge che merci soggette al pagamento del dazio godano di una tariffa ridotta o siano importate in esenzione doganale per particolari motivi ovvero per la qualità delle funzioni esercitate dai

destinatari e tali merci vengono usate in violazione alle condizioni speciali, o per motivi differenti da quelli previsti ovvero da persone diverse dai destinatari, le merci saranno confiscate, a meno che non sia pagato l'intero ammontare del dazio. I contravventori saranno passibili delle sanzioni penali previste per il contrabbando.

Le predette merci possono in ogni caso essere vendute, trasferite o usate senza limitazioni, se il dazio dovuto in base al valore delle merci al momento della vendita, del trasferimento o dell'uso viene pagato alle autorità doganali.

Chiunque, avendo importato merci a termini delle disposizioni del presente articolo, si rifiuti di esibire le merci stesse a un funzionario doganale che lo abbia richiesto ovvero di renderne conto al Capo del Dipartimento sarà colpito dalle sanzioni penali previste per il contrabbando.

Art. 21.

Revisione di contratti.

Se, dopo che è stato raggiunto un accordo per la vendita o la consegna di merci soggette a dazio, l'importo del dazio stesso viene modificato prima della consegna, il prezzo da pagarsi dovrà essere modificato proporzionalmente al nuovo dazio, salvo pattuizione contraria espressa per iscritto.

Art. 22.

Contrabbando.

Chiunque:

- a) acquisti consapevolmente il possesso, o comunque effettui il trasporto, il trasferimento, il deposito, l'occultamento di merci ovvero partecipi alle predette azioni, o in qualsiasi altra maniera agisca con l'intenzione di evadere il dazio dovuto sulle merci, o
 - b) comunque consapevolmente evada o tenti di evadere il pagamento del dazio doganale o partecipi all'evasione o al tentativo di evasione del dazio doganale, o contravvenga alle leggi o ai divieti doganali relativi all'importazione, allo sbarco, al magazzinaggio, alla consegna, al trasferimento, all'imbarco e alla esportazione di merci, o
 - c) consapevolmente compia atti od omissioni per effetto dei quali un aereo, una nave, un mezzo di trasporto, o delle merci, siano passibili di confisca ovvero partecipi agli atti od omissioni predette.
- sarà punibile per contrabbando con la multa non inferiore a tre volte e non superiore a dieci volte l'ammontare del dazio dovuto. Le merci oggetto del reato saranno confiscate.

Il colpevole degli atti previsti dal precedente comma può essere arrestato e custodito da qualsiasi funzionario doganale e, a meno che non sia rilasciato in libertà provvisoria, entro quarantotto ore decorrenti dal

termine del viaggio dal luogo dell'arresto alla sede del giudice competente, dovrà essere tradotto innanzi al giudice competente per essere giudicato.

Art. 23.

Confisca di nave o aereo.

Saranno confiscati le navi e gli aerei che, trovandosi nel territorio o nelle acque della Repubblica, non obbediscano agli ordini legittimamente impartiti da funzionari doganali o se, durante un successivo inseguimento, delle merci vengano gettate fuori bordo o danneggiate per evitarne l'apprensione o per distruggere la prova del contrabbando.

Art. 24.

Contrabbando aggravato.

Chiunque commetta un atto previsto dalle leggi doganali come reato, essendo in possesso di armi, è punito con la multa pari a dieci volte l'ammontare del dazio dovuto sulle merci oggetto del reato e con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nelle condizioni previste dal precedente comma, faccia uso di armi per cagionare lesioni o effettivamente le cagioni ad un funzionario doganale nell'esercizio delle sue funzioni, è punito, oltre che con le sanzioni previste dal primo comma del presente articolo, con la reclusione fino a dieci anni.

Quando un atto previsto come reato dalle leggi doganali è commesso da tre o più persone in concorso fra di loro, la multa non può essere inferiore, al doppio del minimo previsto dalla legge. Ciascuno dei concorrenti è punito inoltre con la reclusione fino a dodici mesi, salvo le maggiori pene ove il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque, avendo già subito condanna per un reato doganale, commetta altro reato doganale, è punito, per il secondo reato commesso, con la multa non inferiore a sei volte l'ammontare del dazio doganale gravante sulle merci oggetto del reato. Per ogni successivo reato è punito inoltre con la reclusione fino a due anni.

Art. 25.

Libertà provvisoria e cauzione.

Le persone arrestate o custodite senza mandato per infrazioni alla legge doganale punibili con pena diversa dalla reclusione saranno rilasciate in qualsiasi momento in libertà provvisoria a condizione che prestino cauzione.

Prima della presentazione dell'imputato innanzi al giudice competente la libertà provvisoria sarà concessa dal funzionario doganale precedente ma in questo caso la cauzione non potrà essere inferiore ai due terzi del massimo della multa prevista per il reato ascritto all'imputato.

Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano i poteri del giudice o di altre autorità di concedere la libertà provvisoria.

Art. 26.

Confisca dei mezzi di trasporto.

I mezzi di trasporto usati per commettere reati doganali saranno confiscati, a meno che il proprietario dimostri in giudizio che il mezzo di trasporto non fu usato esclusivamente allo scopo di commettere il reato o che il valore del mezzo è sproporzionato a quello delle merci oggetto del reato.

Le navi di stazza netta superiore a duecentocinquanta tonnellate possono essere rilasciate dal competente funzionario doganale quando questi abbia fondati motivi per ritenere che il proprietario della nave si atterrà agli ordini del giudice competente.

Art. 27.

Destinazione delle cose confiscate.

La destinazione delle merci e dei mezzi di trasporto confiscati in base alle disposizioni delle leggi doganali è stabilita dai regolamenti emanati dal Ministro delle Finanze.

Art. 28.

Sanzioni generiche.

Chiunque si renda colpevole di infrazioni alle leggi doganali per le quali non sia prevista una sanzione specifica è punito con l'ammenda da duecento a mille duecento scellini somali o con l'arresto da uno a dieci mesi, ovvero con entrambe le pene.

Art. 29.

Corruzione

Chiunque offra o dia una ricompensa in natura o in denaro direttamente o indirettamente ad un funzionario doganale affinché questi compia od ometta di compiere un atto del suo ufficio, è punito con la multa da mille a duemila scellini somali. Se l'atto o l'omissione portati a compimento dal funzionario hanno causato una perdita di entrate doganali, il colpevole è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa da mille a tremila scellini somali.

Il funzionario doganale che accetti ricompensa o che, quando essa gli venga offerta, omette di denunciare il fatto ai superiori, viene licenziato. Se l'atto o l'omissione hanno causato una perdita di entrate doganali, il colpevole è inoltre punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 30.

Competenza territoriale

La competenza territoriale per infrazioni alle leggi doganali è determinata dal luogo in cui esse sono state commesse, ovvero dal luogo in cui sia stato trovato il colpevole.

Art. 31.

Perquisizioni

Il funzionario doganale che abbia motivo di sospettare che merci non sdoganate o di vietata importazione, o che documenti relativi a tali merci, siano detenuti o nascosti in una casa o in altro luogo nel territorio del Repubblica, può essere autorizzato dal giudice competente, su domanda scritta, ad entrare in detta casa o in detto luogo, di giorno o di notte, per effettuarvi una perquisizione, nonchè per sequestrare ed asportare le merci non sdoganate o di vietata importazione, ovvero documenti relativi a tali merci, che ivi siano rinvenuti. In caso di resistenza, il funzionario doganale può forzare le porte o forzare o rimuovere qualsiasi ostacolo che impedisca l'ingresso, la perquisizione od il sequestro.

Il funzionario doganale che inseguia persona colta in flagranza di reato doganale, può senza mandato esercitare tutti i poteri di cui al precedente comma. In tal caso, dovrà farne rapporto al giudice competente entro ventiquattro ore.

Art. 32.

Ispezioni

Il funzionario doganale in servizio può perlustrare qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed entrare in qualsiasi luogo che non sia una casa di abitazione o altro fabbricato, per compiere ispezioni. Egli non può essere perseguito nè penalmente nè civilmente per gli atti compiuti nell'espletamento del servizio.

Art. 33.

Onere della prova

Nei giudizi che si svolgono in applicazione della presente legge, spetta al convenuto o all'accusato di provare il luogo d'origine delle merci, l'avvenuto pagamento del dazio, la legittimità dell'importazione, del trasferimento, della consegna, del trasporto in cabotaggio, dell'esportazione e dello scaricamento delle merci.

Art. 34.

Valore delle merci

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a emanare norme regolamentari per la determinazione del valore delle merci ai fini dell'applicazione del dazio e dell'imposizione delle multe.

Quando non sia possibile determinare il valore delle merci ai fini della imposizione della multa, si presume che tale valore sia di tremila scellini somali ovvero che il valore sia quello delle merci rinvenute in parte se il valore di queste è superiore a tremila scellini somali.

Art. 35.

Procedimenti

Nei limiti e nei casi consentiti dalle leggi i funzionari doganali hanno facoltà di procedere in giudizio per le infrazioni alle leggi doganali. A tale scopo essi possono stare in giudizio ed essere sentiti da qualsiasi giudice in qualsiasi fase del procedimento.

Il certificato del funzionario doganale competente attestante il valore delle merci farà parte fino a prova contraria come prova del valore delle merci stesse.

Art. 36.

Prescrizione

I reati doganali si prescrivono entro cinque anni dalla data del commesso reato.

Art. 37.

Minimo nelle pene pecuniarie

Il giudice non può infliggere pene pecuniarie inferiori al minimo previsto dalle leggi doganali nonostante ogni altra disposizione contraria.

Art. 38.

Composizione amministrativa

E' data facoltà al Capo del Dipartimento di comporre amministrativamente i reati doganali punibili con pena pecuniaria previo pagamento di una somma non inferiore ai due terzi del minimo della pena stabilita per il reato e previa confisca delle merci oggetto del reato quando essa è prevista dalla legge.

Il Capo del Dipartimento può rinunciare all'azione quando ritenga che il reato sia di lieve entità.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a emanare norme regolamentari sui casi in cui può avere luogo la composizione amministrativa e relativa procedura.

Art. 39.

Ripartizione delle multe e dei proventi di confisca

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a emanare norme sulla ripartizione delle multe e dei proventi derivanti dalla vendita delle merci e dei mezzi di trasporto confiscati, nonché sulla erogazione di premi su tali multe e proventi.

Art. 40.

Regolamenti

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare regolamenti per la esecuzione della presente legge ed in particolare su quanto segue:

- a) le modalità per la temporanea esportazione di merci e per la determinazione del dazio sulle merci re-importate;
- b) le modalità per la temporanea importazione di merci e la determinazione del dazio da corrispondere all'atto della riesportazione;
- c) gli obblighi dei proprietari, dei comandanti, degli agenti e di altre persone in rapporto all'imbarco e allo sbarco di passeggeri, all'arrivo, alla presentazione dei documenti, al carico e allo scarico delle merci, alle formalità di arrivo e partenza di navi, aerei, autoveicoli e altri mezzi di trasporto;
- d) l'istituzione ed il funzionamento di magazzini e zone doganali; il deposito ed il ritiro delle merci; le condizioni e la procedura di gestione di tali magazzini;
- e) il cabotaggio;
- f) il transito;
- g) l'importazione e l'esportazione di merci;
- h) l'importazione e l'esportazione a mezzo del servizio postale;
- i) i poteri, le funzioni ed i doveri dei funzionari doganali, compresa la facoltà di perquisire persone, navi, aerei, autoveicoli, edifici e località, nonché quella di impartire disposizioni, di arrestare e custodire persone o cose;
- j) il sequestro di merci, navi, aerei o autoveicoli in connessione con reati doganali;
- k) i documenti da compilarsi e i diritti da pagarsi per le operazioni doganali;
- l) le cauzioni e le fideiussioni, le condizioni per la loro prestazione, l'incameramento, la proroga e l'esecuzione forzata;
- m) le merci abbandonate e la procedura ad esse relativa;
- n) l'orario di apertura degli uffici doganali e l'orario da osservarsi da parte del personale; i compensi per il lavoro straordinario e le altre spese straordinarie;
- o) gli spedizionieri doganali.

Art. 41.

Definizioni

— Il termine «Leggi Doganali» comprende la presente legge ed ogni altro provvedimento legislativo in materia doganale, nonché ogni disposizione emanata in base ad una legge doganale in qualsiasi parte della Repubblica.

— Il termine «merci» comprende ogni tipo di oggetti, articoli, mercanzie e bestiame.

— Il termine «funzionario doganale» comprende tutte le persone — ad eccezione del personale subalterno — impiegate presso il Dipartimento delle Dogane, tutti gli Agenti di Polizia o della Guardia di Finanza, nonché tutte le persone che assistono un funzionario doganale nell'espletamento delle sue funzioni o del suo servizio. Nell'esecuzione delle leggi doganali tutti i funzionari doganali hanno gli stessi poteri e prerogative attribuiti dalla legge agli ufficiali di Polizia.

— Il termine «funzionario doganale competente» indica il funzionario doganale che ha il potere o il dovere di eseguire o far eseguire un determinato atto.

— Il termine «zona doganale» indica qualsiasi luogo designato dal Capo del Dipartimento come zona doganale.

— Il termine «Repubblica» indica la Repubblica Somala e comprende il territorio della Repubblica e le sue acque per sei miglia marine, computate partendo da una linea immaginaria parallela al lido o agli scogli visibili sopra la superficie del mare al tempo dell'alta marea massima.

Art. 42.

Abrogazione

Sono abrogate, le norme delle leggi come appresso indicato e dei relativi regolamenti che siano contrarie o incompatibili con le norme della presente legge mentre le altre rimangono in vigore fino a nuova disposizione di legge o di regolamento:

- a) il R.D. 12 luglio 1938, n. 2049, «Ordinamento Doganale per l'Africa Orientale Italiana»;
- b) le norme del R.D. 20 febbraio 1939 n. 2143 «Norme Generali per la repressione delle violazioni degli Ordinamenti Finanziari in Libia ed in Africa Orientale Italiana» in quanto applicabili alle dogane;
- c) il Decreto Ministeriale del 15 marzo 1939. «Norme che Regolano le Importazioni e le Esportazioni temporanee in Africa Orientale Italiana»;
- d) The Customs Ordinance, 1952;
- e) The Customs Ordinance, 1953;
- f) l'articolo 7 del decreto n. 158 del 24 dicembre 1954;
- g) The Customs Ordinance, 1959.

Art. 43.

Titolo ed entrata in vigore

Il presente decreto legislativo che può essere citato come la Legge Doganale del 1961 entrerà in vigore il 31 maggio 1961.

Il presente decreto legislativo sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Repubblica.

Dato a Mogadiscio, addì 31 marzo 1961.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

I. Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 7, foglio n. 32.

Mogadiscio, li 31 maggio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 4 dicembre 1960, n. 117.

Concessione di terreno demaniale alla Sig.ra Ierei Aden Ibrahim.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli 77 e 83 secondo comma della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.A. 13 settembre 1956, n. 99;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938 n. 380;

VISTO il D.A. 17 aprile 1958 n. 120, con cui veniva dato alla Sig.ra Ierei Aden Ibrahim in concessione a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale di mq. 484,50 sito in Mogadiscio — nella zona Campo Localelli;

VISTO il foglio n. 1015750 di prot. in data 7-7-1960, del Servizio Tecnico Erariale, in cui si attesta che la Sig.ra Ierei Aden Ibrahim ha costruito sull'area di terreno avuta in concessione uno stabile conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito dalla Sig.ra Ierei Aden Ibrahim rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 3070 di prot. in data 24 marzo 1960;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per ottenere la concessione e la libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta alla Sig.ra Ierei Aden Ibrahim la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 484,50 sito in Mogadiscio — nella zona Campo Locatelli.

Mogadiscio, li 4 dicembre 1960.

Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 108.
Mogadiscio, li 18 dicembre 1960.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 27 marzo 1961, n. 119.

Determinazione per l'anno 1961 della Commissione di appello per la risoluzione delle controversie in materia di tasse sugli affari.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 cpv. 2 della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D.G.G. 22 dicembre 1938 n. 1454 e le norme alle quali lo stesso fa espresso richiamo circa la designazione di una Commissione di appello per l'esame per la risoluzione delle controversie in materia di tasse sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali;

RITENUTA la necessità di dovere provvedere alla designazione della Commissione che dovrà provvedere in merito per l'anno 1961;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione di appello per la risoluzione delle controversie in materia di tasse sugli affari per l'anno 1961 è composta come segue:

- dott. Giuseppe PAPALE — *Magistrato d'Appello, Presidente;*
- Sig. DAHIR HAGI OSMAN — *funzionario amministrativo, membro effettivo in rappresentanza dell'Amministrazione;*
- Sig. HASSAN BARRE TOHO — *membro effettivo in rappresentanza dei contribuenti per la risoluzione delle controversie in materia di tasse sugli affari;*
- Geom. Genesio CICCOTTI — *membro effettivo in rappresentanza dei contribuenti per la risoluzione delle controversie in materia di estimazione di beni immobili e di diritti reali;*
- Sig. MOHAMED HASSAN — *membro supplente in rappresentanza dell'Amministrazione;*
- Sig. HAGI MOHAMED ABDULLA DIRIR — *membro supplente in rappresentanza dei contribuenti.*

Art. 2.

Il rag. Gabriele DE VITO funzionerà da Segretario della Commissione.

Mogadiscio, li 27 marzo 1961.

Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 6, foglio n. 30.
Mogadiscio, li 6 maggio 1961.
Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHIR.

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 9 aprile 1961, n. 120.

Concessione di terreno demaniale al Sig. Ali Uarsama Ahmed.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli 77 e 83 secondo comma della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.A. 13 settembre 1956, n. 99;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza 12 aprile 1961 n. 5, sono tuttora applicabili le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie

contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1932, n. 380;

VISTO il D.A. 10 novembre 1959 n. 182 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del primo agosto 1960, con cui veniva dato al Sig. Hussen Hagi Mohamud in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 2400 sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti;

VISTO il foglio n. 417360 di prot. in data 25 febbraio 1961, del Servizio Tecnico Erariale in cui si attesta che il Sig. Hussen Hagi Mohamud ha costruito sull'area di terreno avuta in concessione uno stabile conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il Nulla-Osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Hussen Hagi Mohamud rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 11125 di prot. in data 20 novembre 1960;

VISTO l'atto n. 9948 di rep. in data 16 febbraio 1959, registrato a Mogadiscio il 16 febbraio 1959 al n. 126 Atti Pubblici vol. IX a rogito Notaio Ciotola, con il quale il Sig. Hussen Hagi Mohamud cede e trasferisce al Sig. Ali Uarsama Ahmed tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 2400 — sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità;

DECRETA:

è riconosciuta a favore del Sig. Ali Uarsama Ahmed la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale della superficie di mq. 2400 sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti.

Mogadiscio, li 6 aprile 1961.

Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 6, foglio n. 103.
Mogadiscio, li 6 maggio 1961.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAWIR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:

N. N.